

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Oggetto:

VISTO

Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di

V.0.10	attuazione;
VISTO	il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;
VISTI	gli articoli 13 e 17 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
VISTO	il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA	la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Prowedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
VISTA	la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
VISTA	la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
VISTA	l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

VISTA	la Legge Regionale n 6 del 5 febbraio 1982;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
VISTI	la Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle Direttive 98/46/CE e 98/99/CE ed il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della suddetta direttiva;
VISTA	la Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
VISTO	il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, su "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";
VISTO	il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587, su "Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218";
VISTO	il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
VISTI	La Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12, su "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n.
	15" e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi";
VISTO	Il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, su "Riorganizzazione degli



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4

Il Direttore generale

VISTI

VISTO

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

novembre 2010, n. 183".

	novembre 2010, n. 165 .
VISTI	il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
	disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";
VISTI	la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;
VISTI	la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;
VISTA	la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
VISTI	i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene)";
VISTO	il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
VISTA	la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 su "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
VISTO	il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
VISΤΙ	la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della suddetta Direttiva;

la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce

le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio

il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il

2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

VISTO	il Regolamento	(UE) n.	142/2011	della (Commissione	del 25	febbraio	2011,
	recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n							

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che abroga la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/178/UE:

VISTO il Piano Nazionale delle emergenze epidemiche e il relativo Manuale operativo delle Pesti suine anno 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10.8.2016 che adotta il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

RICORDATO di aver adottato uno specifico prowedimento per dare attuazione nel corso del 2015 ad alcune misure relative al controllo della PSA nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine previste dal suddetto Programma straordinario di eradicazione della malattia, con determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015, successivamente modificato con le determinazioni n. 1/7711 del 27.04.2015 e n. 2/10887 del 08.06.2015;

CONSIDERATO che, per dare attuazione alle misure di eradicazione della malattia nel corso del 2016 e 2017, è necessario adottare un nuovo specifico provvedimento che tenga conto dei risultati ottenuti e della evoluzione della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che al fine di prevenire la movimentazione illegale di suini è opportuno semplificare le norme relative alla movimentazione di suini tra aziende che abbiano lo stesso status sanitario in relazione alla malattia di Aujeszky;

SENTITI i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

SENTITA l'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

DETERMINA



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 1

Ambito e finalità

Il presente prowedimento:

- a) rende obbligatorie per l'anno 2016 e 2017 alcune misure relative ai suini domestici, alle loro carni e prodotti previste dal programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana (qui di seguito denominata "PSA") dalla Sardegna approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015 in premessa sul controllo della PSA, identificazione dei suini e registrazione delle aziende suinicole, movimentazione e commercio dei suini e dei loro prodotti e sottoprodotti;
- b) individua, laddove opportuno, i soggetti che in ambito regionale sono responsabili dell'applicazione delle misure e della legislazione di cui al punto a), e stabilisce le modalità della loro attuazione in modo da assicurare un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti e la massima sinergia delle loro azioni;
- c) ha come obiettivo di eradicare la PSA dalle aziende suinicole in tutto il territorio regionale, assicurare la tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra-regionale, facilitare il commercio, anche al di fuori del territorio regionale, delle carni suine e dei prodotti di origine suina conformi ai requisiti sanitari stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea.

Articolo 2

Definizioni

Oltre a quanto riportato nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, ai fini del presente prowedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- a)"allevamento confinato semibrado": la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati, di superficie non superiore a 10 ettari nei territori comunali indicati nell'allegato 2 compresi nelle fasce di rischio 3, 4 e 5 e non superiore a 40 ettari nei territori comunali compresi nelle fasce di rischio 1 e 2, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro;
- b) "qualifica sanitaria": qualifica attribuita alle aziende suinicole a seguito della verifica parametri sanitari, come specificato all'articolo 8;
- c)"**zona sottoposta a restrizione per PSA**": porzione di territorio della Sardegna istituita ai sensi dell'articolo 9 di cui al Decreto Legislativo n. 54/2004;
- d) "azienda sanitaria competente": Azienda sanitaria locale fino all'attuazione della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 che prevede il subentro della Azienda per la tutela della salute nelle competenze delle prime e che costituirà l'Azienda sanitaria competente.



PRESIDENTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 3

Obblighi e competenze

- 1. Sulla base del coordinamento operato dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA (qui di seguito denominata "UDP") e dal suo Responsabile:
- a) fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine (qui di seguito denominato "CEREP"), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (qui di seguito denominato "IZS") è responsabile dell'attività di diagnostica di laboratorio e, tramite l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (qui di seguito denominato "OEVR"), supporta il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare nella raccolta, elaborazione e valutazione dei dati epidemiologici e nel monitoraggio delle attività dei Servizi Veterinari competenti per territorio relative alla alimentazione dei sistemi informativi SIMAN, BDN, SANAN e SISAR;
- b) le Aziende Sanitarie competenti sono responsabili della attuazione delle misure di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione della PSA, dei controlli ufficiali stabiliti nel presente prowedimento e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa e per le attività di alimentazione dei sistemi informativi SIMAN, BDN, SANAN e SISAR, fatta eccezione per le attività di cui all'articolo 5;
- c) il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) e dell'Agenzia Forestas della Sardegna, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., gli appartenenti alle Forze di Polizia ai corpi di Polizia Locale e alle Compagnie Barracellari sono responsabili della segnalazione dei suini non confinati di cui all'articolo 5;
- d) il CFVA e le Compagnie Barracellari, assieme alle Forze di Polizia, collaborano, secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di pubblica sicurezza, all'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'articolo 5, ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica.
- 2. L'Agenzia Forestas è responsabile dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'articolo 5.
- 3. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di assicurare che:
- e) i suini siano identificati e le loro aziende registrate in conformità con l'articolo 6;
- f) sia fornita la massima collaborazione al Servizio Veterinario competente per territorio e alle altre autorità competenti in relazione all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 7 e di ogni altra attività di controllo della PSA;
- g) siano adottate tutte le misure necessarie affinché le aziende in cui i suini sono tenuti raggiungano la qualifica sanitaria richiesta dal Servizio Veterinario competente per territorio sulla base di questo prowedimento.
- 4. Chiunque contrawenga agli obblighi di cui al comma 3 è soggetto ai prowedimenti previsti dall'articolo 23.



PRESIDENTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 4

Unità di crisi regionale e locale

- 1. Il Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità coordina l'Unità di Crisi Regionale di cui al Piano Nazionale delle emergenze epidemiche.
- 2. In caso di conferma di PSA sul territorio regionale, è convocata con atto formale dall'Azienda sanitaria competente entro 24 ore dalla conferma, la Unità di Crisi Locale (qui di seguito denominata "UCL"), coordinata dal responsabile dell'area funzionale di sanità animale del Servizio Veterinario competente per territorio e che include obbligatoriamente:
- a. i responsabili delle aree funzionali di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- b. un funzionario amministrativo dell'Azienda sanitaria competente;
- c. il responsabile del Dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio;
- d. il responsabile dell'OEVR o suo delegato.

Articolo 5

Attività di contrasto al pascolo non confinato dei suini

- 1. Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10 agosto 2016 e sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 54/2004, è vietato in tutto il territorio della regione il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire in modo efficace la promiscuità tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 provvedono a segnalare all'UDP, per il tramite del CFVA e, contestualmente, ai Servizi Veterinari competenti per territorio, eventuali avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato mediante il modello Allegato 24.
- 3. Qualora i suini di cui al primo comma non siano identificati in conformità con l'articolo 6 e pertanto non sia individuato il proprietario, il Responsabile dell'UDP ordina il loro depopolamento, tramite abbattimento ed organizza le squadre d'intervento o gli altri soggetti a ciò preposti all'abbattimento, che opereranno anche sulla base del Regolamento (CE) n. 1099/2009.
- 4. Qualora un soggetto rivendichi, in tempi utili antecedenti all'esecuzione dell'ordine di cui al comma 3, la proprietà di suini non registrati, essi dovranno essere adeguatamente rinchiusi a cura del proprietario in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali e sottoposti ai controlli previsti dall'articolo 8. In tal caso, il Servizio Veterinario competente per territorio applica le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1 del D. Lgs. 200/2010. In caso di non ottemperanza e comunque qualora non sussistano immediate e permanenti condizioni di



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

rispetto del comma 1, i suini saranno sottoposti alle azioni di depopolamento secondo quanto previsto al comma 3.

- 5. Qualora i suini awistati di cui al primo comma siano regolarmente identificati, essi dovranno essere adeguatamente rinchiusi a cura del proprietario in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali e sottoposti ai controlli previsti dall'articolo 8, oppure macellati per autoconsumo in accordo con le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario competente per territorio. In detti casi il proprietario è punito con una sanzione ai sensi dell'art. 23, comma 7 del presente prowedimento e comunque qualora non sussistano immediate e permanenti condizioni di rispetto del comma 1, i suini saranno sottoposti alle azioni di depopolamento secondo quanto previsto al comma 3.
- 6. Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, fatti salvi gli adempimenti di polizia giudiziaria, segnala ai Comuni nonché all'Unità di Progetto, la presenza di installazioni, destinate o funzionali all'allevamento dei suini in violazione al primo comma, indicando il proprietario pubblico o privato dei terreni occupati dalle strutture medesime. L'Agenzia Forestas segnala allo stesso Corpo la presenza delle strutture suddette nei terreni in cui effettua la propria gestione. I Comuni, ricevute le segnalazioni di cui al presente comma, prowedono secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6

Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale

- 1. I soggetti che intendano aprire una nuova attività di allevamento di suini devono presentare domanda (DUAAP) al SUAP competente che prowederà ad inoltrare l'istanza alla ASL entro 2 giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui l'attività di allevamento, fino a 4 capi, non abbia scopi commerciali, la richiesta dovrà essere presentata direttamente ai Servizi Veterinari. I Servizi Veterinari competenti per territorio, entro 7 giorni dalla trasmissione dell'istanza da parte del SUAP o dei soggetti interessati, provvedono, se non ancora attribuito, all'assegnazione del codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano l'azienda e/o l'allevamento nella Banca Dati Nazionale di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (qui di seguito denominata "BDN").
- 2. Il codice aziendale di cui al DPR 317/1996 deve essere riportato a cura del detentore degli animali mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini dell'azienda in questione entro i 70 giorni di età, o, comunque, prima di lasciare l'azienda. Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio non sia visibile, dovrà essere aggiunta una marca con il codice aziendale.
- 3. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare riportante il numero individuale di cui al numeratore nazionale. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale di cui all'4 del D. Lgs. n. 200/2010. Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione a mezzo tatuaggio sull'orecchio sinistro del codice aziendale, l'applicazione al padiglione auricolare destro dei riproduttori del marchio in plastica riportante il codice individuale awerrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio qualora questo



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

sia divenuto illeggibile o sia andato smarrito. I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN dall'allevatore o dal delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. I predetti codici identificativi individuali dovranno essere riportati, altresì, nel registro cartaceo. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

- 4. Ai sensi del D. Lgs. 200/2010 e del presente prowedimento attuativo, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
- a) assicurare che la propria azienda sia registrata nella BDN;
- b) che i suini della propria azienda siano identificati come indicato nei commi 2 e 3;
- c) mantenere e aggiornare un registro aziendale di carico e scarico dei suini conforme all'Allegato n. 1 nel quale registrare le movimentazioni, in entrata ed in uscita dall'allevamento, entro 3 giorni dall'evento; e registrare le nascite e le morti entro 7 giorni dall'evento;
- d) registrare entro 7 gg. nella BDN i dati relativi alla:
- i. consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo (suini presenti di età superiore a 70 giorni);
- ii. totale nascite/decessi al 31 marzo c.a., relativi all'anno solare precedente (cioè tutti i suini nati/morti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
- iii. numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Le registrazione nella BDN di cui al punto d) è a carico del detentore/proprietario dei suini o suo delegato.

Sono tenuti ai suddetti obblighi anche coloro i quali detengano un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare.

- 5. Il Servizio Veterinario competente, a seguito della presentazione della richiesta ai sensi del comma 1 per la realizzazione di una nuova attività di allevamento, effettuerà, mediante apposito sopralluogo, la verifica della dichiarazioni, delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste all'articolo 7 e procederà all'emanazione dei prowedimenti prescrittivi o interdittivi che ritiene necessari entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. In particolare, qualora rawisi delle non conformità che possono essere sanate, assegnerà un termine all'interessato per effettuare le modifiche necessarie. Qualora il predetto termine decorra infruttuosamente owero non sia possibile conformare le irregolarità riscontrate alla normativa, il Servizio Veterinario emanerà un prowedimento interdittivo e adotterà i prowedimenti necessari ai fini del depopolamento.
- 6. Ai sensi del comma 11, dell'art. 9 del D. Lgs. 200/2010, qualora nel corso del primo accertamento, successivo all'attribuzione del codice aziendale di cui al comma 1, presso una nuova azienda che ha richiesto la registrazione, il Servizio Veterinario competente accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate, garantendo comunque l'identificazione



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

sicura degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione della violazione accertata, fissando un termine non superiore a quindici giorni. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni contestate sono estinte.

7. Sono fatte salve le altre eventuali sanzioni di cui all'articolo 23.

Articolo 7

Programma di controlli ufficiali nelle aziende suinicole

- 1. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità predispone e invia, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente prowedimento, ai Servizi Veterinari un apposito programma redatto in base all'Allegato 3, per lo svolgimento dei controlli ufficiali nel 2017, basato sulla mappa di rischio per PSA di cui all'Allegato n. 2 e sulle linee guida delle attività riportate nell'Allegato 5.
- 2. I Servizi Veterinari sulla base delle istruzioni ricevute implementano e rinviano tale programma, al Responsabile dell'UdP e al competente Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, entro 10 giorni dal suo ricevimento, indicando il calendario dettagliato dei controlli da svolgere nei territori di competenza.
- 3. Entro dieci giorni dalla sua comunicazione al Responsabile dell'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale della Sanità, e fatti salvi i rilievi del medesimo, il programma dei controlli è adottato dall'Azienda sanitaria competente, con atto formale, con il quale si stabiliscono responsabilità, obiettivi, risorse umane e finanziarie, sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati del programma.
- 4. I controlli di cui al comma 1 includeranno almeno:
- a) la visita clinica dei suini;
- b) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del presente prowedimento;
- c) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul benessere animale di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 e degli ulteriori parametri indicati nel protocollo riportato nell'Allegato n. 4;
- d) la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di biosicurezza proporzionati alla consistenza dell'allevamento cosi come indicato nel protocollo riportato nell'Allegato n. 4;
- e) la verifica del rispetto in azienda dei parametri riproduttivi previsti, come indicati nell'Allegato n. 17:
- f) prelievi ematici ai fini di un controllo sierologico per PSA, da effettuarsi secondo le linee guida riportate nell'Allegato n 5, da inviare all'IZS accompagnati dal modulo di richiesta specifico riportato nell'Allegato n. 6;
- g) verifica delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti di origine suina.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

5. Il controllo ufficiale sarà effettuato mediante utilizzo della lista di riscontro di cui all'Allegato n. 7. Successivamente il Servizio Veterinario prowede ad inserire, nel registro il censimento rilevato e ad aggiornare le qualifiche sanitarie in BDN.

In caso di controllo non conforme il Servizio Veterinario applica le misure previste dall'art 54 del Reg.882/2004 o i provvedimenti previsti dall'art. 23 della presente determinazione.

Articolo 8

Qualifica sanitaria delle aziende suinicole

- 1. A seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 7, i Servizi Veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiranno o confermeranno alle aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie:
- a) "Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente come indicato al comma 3 dell'articolo 7), il cui esito complessivo sia stato sfavorevole ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;
- b) "Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente come indicato al comma 3 dell'articolo 7), il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati.
- 2. Le Aziende mantengono la qualifica sanitaria di Azienda certificata per PSA a condizione che, entro i 12 mesi successivi alla loro attribuzione, un ulteriore controllo ufficiale sia stato condotto secondo le modalità richiamate all'articolo 7 e all'Allegato 5, con esito favorevole.
- 3. Trascorsi più di 12 mesi dall'ultimo controllo le Aziende di cui al comma 2 possono riacquisire la loro qualifica sanitaria in seguito a un controllo ufficiale con esito favorevole per tutti i parametri, compreso un controllo sierologico degli animali, da effettuare in tutte le aziende, indipendentemente dalla fascia di rischio e secondo le modalità riportate nell'allegato 5;
- 4. Le Aziende certificate per PSA, che abbiano avuto declassata la loro qualifica sanitaria ad Azienda controllata per PSA in seguito a un controllo ufficiale con esito sfavorevole, possono riacquisire la loro qualifica solo a seguito di un successivo controllo ufficiale (follow-up) favorevole che attesti la risoluzione delle non conformità evidenziate. Laddove si sospetti che le non conformità rilevate possano aver favorito un eventuale introduzione del virus della PSA, i suini allevati dovranno essere sottoposti anche a un controllo sierologico secondo la numerosità riportata nell'allegato 5.
- 5. Ogni proprietario o detentore dei suini detenuti nelle Aziende con qualifica sanitaria di "Controllata per PSA" ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinarie di risolvere, nel contempo, le non conformità evidenziate nei precedenti controlli ufficiali al fine del raggiungimento della qualifica sanitaria di azienda certificata. In caso d'inadempienza a tali prescrizioni, il proprietario dovrà provvedere alla chiusura dell'allevamento a seguito della macellazione degli animali nei tempi stabiliti dai Servizi



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Veterinari. In caso di non ottemperanza anche a tali disposizioni, si procederà al depopolamento dell'azienda come previsto dall'articolo 5, comma 3.

- 6. In caso di focolaio di PSA e conseguente istituzione delle zone di protezione e sorveglianza, sarà possibile ricorrere ad eventuali regimi derogatori in materia di movimentazioni degli animali e dei loro prodotti, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, solo per le aziende che avranno raggiunto e mantenuto la qualifica di Azienda certificata per PSA.
- 7. Le informazioni sulla qualifica sanitaria attribuita a ciascuna azienda o sulla sua eventuale variazione dovranno essere riportate nella BDN entro 7 giorni dall'attribuzione stessa.

Articolo 9

Movimentazione dei suini

- 1. I Servizi Veterinari autorizzano la movimentazione di suini a scopo di macellazione verso il mattatoio solo a condizione che i suini in questione siano tenuti in aziende che abbiano almeno la qualifica di "Azienda controllata per PSA" e che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
- 2. I Servizi Veterinari autorizzano la movimentazione di suini verso un'altra azienda solo a condizione che i suini in questione siano di aziende che abbiano la qualifica di "Azienda certificata per PSA", che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione e che la azienda di origine abbia uno status sanitario relativo alla malattia di Aujeszky identico o superiore rispetto all'azienda di destinazione, ad eccezione delle aziende con sieropositività.
- 3 I trasportatori di suini assicurano che gli automezzi che trasportano suini siano puliti e disinfettati, prima del carico e dopo lo scarico degli animali presso strutture idonee e autorizzate dai Servizi Veterinari. Tali strutture rilasciano l'attestato di awenuta disinfezione di cui all'Allegato n. 8. Il disinfettante utilizzato deve rispondere ai requisiti di cui all'Allegato n. 9.
- 4. I Servizi Veterinari mantengono ed aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati autorizzati; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità e dell'assistenza sociale e all'UDP.
- 5. La registrazione delle movimentazioni dei suini in BDN deve awenire al massimo entro 7 giorni dalla loro effettuazione.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 10

Controlli ufficiali sulla movimentazione e trasporto dei suini

- 1. I Servizi Veterinari collaborano con le Prefetture e con le Forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante la movimentazione degli animali. In caso di riscontro di suini non identificati e/o non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, i Servizi Veterinari applicano le seguenti misure:
- a) sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile senza la corresponsione di alcun indennizzo, con spese a carico del trasportatore;
- b) sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 11

Misure in caso di sospetto e conferma della presenza della PSA in suini domestici

- 1. Il Veterinario Ufficiale notifica il sospetto, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 54/2004, al Servizio Veterinario competente per territorio compilando l'Allegato n. 10 ed attiva i controlli clinici e se del caso di laboratorio, nella azienda in questione e in altre aziende a rischio.
- 2. Il Servizio Veterinario rilascia per iscritto ogni appropriata prescrizione al proprietario o detentore dei suini, da far firmare per ricevuta, utilizzando l'Allegato n. 11.
- 3. Il Servizio Veterinario effettua la indagine epidemiologica utilizzando il modulo di cui all'Allegato n 12.
- 4. In caso di conferma di focolaio di PSA, ex articolo 5 del Decreto Legislativo n. 54/2004:
- a) il Servizio Veterinario notifica immediatamente la conferma del focolaio/sieropositività al Sindaco del Comune competente per territorio, al Responsabile dell'UDP e al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità mediante l'Allegato 10;
- b) il Sindaco emana senza indugio l'Ordinanza di abbattimento e di distruzione dei suini tenuti nell'azienda in questione secondo lo schema dell'Allegato 13; le operazioni di abbattimento, distruzione dei suini e smaltimento delle loro carcasse sono a carico del Comune:
- c) il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con la collaborazione del Servizio Veterinario e dell'OEVR, prowede senza indugio all'emanazione dei prowedimenti istitutivi della zona di protezione e della zona di sorveglianza di cui al Decreto Legislativo n. 54/2004, dandone comunicazione al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, al Responsabile dell'UDP e al Ministero della Salute;



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- d) i Servizi Veterinari assicurano che, una volta effettuate le operazioni di abbattimento e distruzione dei suini, le procedure per la pulizia e la disinfezione dell'azienda siano effettuate e documentate in conformità con l'Allegato n. 14, che è inviato al Sindaco entro dieci giorni dall'abbattimento contestualmente al verbale di stima analitica di cui all'Allegato n. 15.
- 5. Nel caso in cui in un'azienda uno o più suini siano riscontrati sieropositivi, anche a seguito di controlli effettuati su animali macellati a domicilio per autoconsumo familiare, i Servizi Veterinari effettuano tutte le azioni necessarie a confermare o escludere la presenza della malattia, in conformità con l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 54/2004 e del capitolo IV, lettera A dell'Allegato alla Decisione della Commissione 2003/422/CEE. Qualora le indagini condotte portino alla conferma della presenza della malattia, si applicano le misure di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 5 del Decreto Legislativo 54/2004. Se gli esiti degli esami clinici, degli esami virologici o delle indagini epidemiologiche non portano alla conferma di focolaio di PSA, il Servizio veterinario della ASL, sentito l'OEVR ai fini della valutazione della situazione epidemiologica, applica l'art. 4, comma 4, lett. a) primo capoverso del Decreto Legislativo n. 54/2004, notificando, nel caso, il sospetto della malattia al Sindaco ai fini dell'emanazione della relativa ordinanza. Il Sindaco emana senza indugio l'Ordinanza di abbattimento e distruzione dei suini, così come previsto all'articolo 5, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 54/2004, ed il Servizio Veterinario assicura l'attuazione delle procedure di abbattimento dei suini e di pulizia e disinfezione previste all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 54/2004).
- 6. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), secondo capoverso, del Decreto Legislativo n. 54/2004, qualora le condizioni epidemiologiche lo permettano, il Servizio veterinario della ASL competente propone al Sindaco l'abbattimento dei soli capi sieropositivi, a condizione che:
- i test virologici condotti sui capi sieropositivi abbattuti non confermino la presenza di virus;
- i risultati dell'indagine epidemiologica e dell'analisi del rischio di diffusione della malattia, eseguiti dal Servizio Veterinario in collaborazione con l'OEVR, siano favorevoli;
- i rimanenti capi vengano sottoposti ad ulteriore monitoraggio e sorveglianza per PSA per almeno i successivi due mesi in conformità con le prescrizioni e le misure adottate dal Servizio Veterinario.

L'azienda è mantenuta sotto sequestro cautelativo e nessuna movimentazione è consentita fino alla conclusione delle indagini e della conferma di esclusione della presenza del virus in allevamento.

7. Le spese relative alle operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione dell'azienda sono a carico del Comune, che può fare richiesta di rimborso al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla sanità, allegando la documentazione delle spese sostenute. Il Servizio prowederà a tale rimborso ai sensi della Legge Regionale n 6 del 5 febbraio 1982 e previo parere del Responsabile dell'UDP.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 12

Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza

1. Ai fini della revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'Articolo 11, comma 4, lettera c), i Servizi Veterinari compilano e tengono agli atti il modulo riportato nell'Allegato n. 16 dal quale risulta l'esecuzione delle visite cliniche e degli esami di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica. Il Servizio Veterinario invia apposito riepilogo sulle attività svolte al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla sanità che provvederà alla revoca delle misure, successivamente comunicata al Responsabile dell'UDP.

Articolo 13

Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività

- 1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587.
- 2. La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel presente prowedimento e nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, nonché alla verifica da parte del Servizio Veterinario competente per territorio dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato n.17.
- 3. L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario competente per territorio come riportata nel verbale di stima analitico dei capi abbattuti (Allegato n.15).
- 4. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 con Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 48 del 25.09.2012, stabilisce i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
- 5. Il proprietario dei suini abbattuti, al fine dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, deve presentare, entro 15 giorni dall'abbattimento, apposita richiesta al Servizio di Sanità Animale dell'ASL competente per territorio. Il Servizio veterinario chiede al Sindaco del Comune sede dell'allevamento l'emanazione del decreto relativo alla somma da indennizzare e del prowedimento che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e il rispetto da parte dell'allevatore sia delle disposizioni riportate nel presente prowedimento che delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica. Il Servizio di Sanità Animale, acquisiti i prowedimenti sindacali, trasmette al responsabile dell'UDP la bozza di determinazione relativa all'indennizzo degli animali abbattuti, corredata dei prowedimenti rilasciati dal Sindaco, di una copia del registro aziendale e dell'allegato 17 di cui al presente



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

prowedimento. Il Servizio Veterinario acquisito il parere di competenza del Responsabile dell'UDP, prowede al pagamento dell'indennizzo dove dovuto.

6. Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dall'Azienda sanitaria competente, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione prowederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all'Azienda sanitaria competente dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Articolo 14

Ripopolamento delle aziende sede di focolaio

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 54/2004, previa autorizzazione e sotto il controllo Servizio Veterinario, acquisito il parere favorevole del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità in base all'analisi della situazione epidemiologica effettuata dall'OEVR. Del ripopolamento sarà data comunicazione al Responsabile dell'Unità di Progetto.

Articolo 15

Controlli ufficiali sulle macellazioni a domicilio per autoconsumo familiare

- 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 200/2010 e ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, la macellazione a domicilio degli animali della specie suina è consentita nelle aziende di cui all'art. 8 da parte del Servizio Veterinario competente fino ad un massimo di 4 suini adulti e di 30 lattonzoli per proprietario nel corso dell'anno. La destinazione delle carni ottenute da dette macellazioni è ad esclusivo uso familiare. E' vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni provenienti da dette macellazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998." I proprietari dei suini che intendono awalersi di tale facoltà devono presentare apposita richiesta scritta al Servizio Veterinario che assicurerà il controllo nei giorni e nell'ora concordata, previa verifica dei dati relativi all'Azienda nella BDN.
- 2. I Servizi Veterinari effettuano controlli ufficiali sulle macellazioni a domicilio in conformità con la legislazione vigente ed eseguono il prelievo ematico che inviano all'IZS per i test diagnostici per PSA contestualmente all'invio del diaframma per il controllo della trichinellosi.
- 3. A conclusione della visita *post-mortem*, oltre all'annotazione ed apposizione del timbro nel registro di carico e scarico animali, il Veterinario Ufficiale appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni di cui all'Allegato n. 18, e rilascia un'attestazione di awenuta macellazione di cui all'articolo 17 del Regio Decreto 3298/28.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

4. I Servizi Veterinari competenti per territorio, stabiliscono un protocollo operativo interno che tenga conto della collaborazione interdisciplinare, della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atto a garantire ed a intensificare il controllo delle macellazioni a domicilio, nonché il rispetto della normativa relativa al controllo della Trichinellosi.

Articolo 16

Bollatura sanitaria delle carni suine negli stabilimenti di macellazione e nei laboratori di sezionamento in Sardegna.

- 1. Le carni fresche ottenute da suini tenuti in aziende localizzate nel territorio della Sardegna (qui di seguito denominati "suini di provenienza regionale") e macellati in stabilimenti di macellazione situati in Sardegna sono contrassegnate con un marchio di identificazione di forma rettangolare, come indicato nell'Allegato n. 18.
- 2 Le carni fresche ottenute da suini tenuti sin dalla nascita e fino alla loro macellazione in aziende localizzate al di fuori del territorio della Sardegna (qui di seguito denominati "suini di provenienza extra-regionale") e trasportati ai fini delle loro macellazione in stabilimenti localizzati in Sardegna, sono contrassegnate con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 a condizione che:
- a) gli stabilimenti di macellazione in cui i suini sono stati macellati e i laboratori in cui le loro carni sono state sezionate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;
- b) i suini di provenienza extra-regionale siano macellati al più presto e comunque entro 72 ore dall'arrivo allo stabilimento di macellazione, con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini di provenienza regionale, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario competente;
- c) nei laboratori di sezionamento, l'operatore del settore alimentare responsabile del laboratorio ponga in atto apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, previamente approvate dal Servizio Veterinario, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di sezionamento che garantiscano che in detto laboratorio siano introdotte e sezionate esclusivamente carni ottenute da suini di provenienza extra-regionale; oppure che, qualora i laboratori siano stati specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute alla introduzione di carni ottenute anche da suini di provenienza regionale, le carni suine di differente provenienza siano mantenute separate tra loro durante tutte le fasi di lavorazione e immagazzinaggio, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario competente;
- d) ai fini della tracciabilità dei suini vivi e carni fresche di suino in ingresso ed uscita dagli stabilimenti di macellazione e i laboratori di sezionamento in questione, gli operatori del settore alimentare responsabili mantengano un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica nonché dettagliate informazioni sui flussi commerciali in ingresso ed uscita.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

3. Qualora non conformi ai requisiti di cui al comma 2, le carni ottenute da suini di provenienza extra-regionale sono contrassegnate con il marchio rettangolare di cui al comma 1.

Articolo 17

Bollatura sanitaria delle preparazioni e dei prodotti a base di carni suine negli stabilimenti di trasformazione localizzati in Sardegna.

- 1. Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate dal bollo rettangolare di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, sono contrassegnati con un bollo sanitario di forma rettangolare come indicato nell'Allegato n. 18
- 2. Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche ottenute da suini di provenienza extra-regionale sono contrassegnati con un marchio d'identificazione di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 a condizione che:
- a)gli stabilimenti in cui le carni sono state trasformate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;
- b) gli stabilimenti autorizzati pongano in atto apposite procedure, previamente approvate dal Servizio Veterinario, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di trasformazione che garantiscano che in detto stabilimento vengano introdotte e trasformate esclusivamente carni contrassegnate con bollo ovale, ottenute da suini di origine extra- regionale macellati in Sardegna in conformità con l'articolo 16, comma 2, o introdotte da stabilimenti o laboratori localizzati al di fuori della Sardegna.
- c) ai fini della tracciabilità delle preparazioni e dei prodotti in ingresso e in uscita dagli stabilimenti di trasformazione autorizzati, i loro responsabili mantengano:
- un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;
- un registro di carico e scarico conforme al modello di cui all'Allegato n. 19. Detto registro potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'allegato stesso previo accordo con il Veterinario Ufficiale, e potrà essere modificato dalle aziende sulla base di specifiche esigenze organizzative e produttive;
- 3. Qualora non conformi al comma 2, le preparazioni e i prodotti a base di carne sono contrassegnati col bollo rettangolare di cui al comma 1, ancorché costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate con bollo sanitario di forma ovale.
- 4. In deroga al comma 1, i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate dal bollo rettangolare di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, sono contrassegnati con marchio d'identificazione apposto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, a condizione che:



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- a) detti prodotti siano trasformati, secondo uno dei metodi in grado di inattivare il virus della PSA indicati nell'allegato n. 20 in stabilimenti di trasformazione che abbiano ricevuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute a tale scopo;
- b) negli stabilimenti autorizzati di cui al punto a) l'operatore del settore alimentare responsabile pone in atto apposite procedure, previamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario competente, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per:
 - garantire che la trasformazione delle carni suine contrassegnate con marchio rettangolare sia conforme ad uno dei trattamenti previsti dall'Allegato n. 20 per ottenere prodotti a base di carne idonei alla spedizione fuori dal territorio regionale;
 - attenersi ai requisiti del comma 2 lettera c) oltre che adottare ed applicare un sistema affidabile di tracciabilità e rintracciabilità interna;
 - prevenire la possibilità di contatti e contaminazioni crociate tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti ottenuti da suini di diversa provenienza tramite la separazione in tutte le fasi di lavorazione e immagazzinaggio.

Articolo 18

Spedizione e trasporto di carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio della Sardegna

- 1. E' vietato il trasporto o la spedizione a qualsiasi titolo al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con il bollo sanitario di forma rettangolare di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, o all'articolo 17, commi 1 e 3.
- 2. Il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con il bollo sanitario di forma ovale di cui all'articolo 16, comma 2 o all'articolo 17, commi 2 e 4 è consentito a condizione che le carni, preparazioni o prodotti in questione siano accompagnate da una certificazione conforme all'Allegato al Regolamento (CE) n. 599/2004, rilasciata dal Servizio Veterinario competente responsabile dello stabilimento o laboratorio di origine e che dovrà essere presentata in caso di controlli ufficiali. I dati della certificazione dovranno inoltre essere inseriti nel Sistema TRACES
- 3. Le carni suine fresche, le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con bollo sanitario o marchio d'identificazione di forma ovale di cui all'articolo 16, comma 2 o all'articolo 17, commi 2 e 4, destinati al trasporto o alla spedizione al di fuori del territorio della Sardegna o alla realizzazione di prodotti aventi tale destinazione, quando vengono commercializzati tra stabilimenti del territorio della Sardegna in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 2 o all'articolo 17, commi 2 e 4, sono accompagnati da una certificazione di tracciabilità rilasciata dal Servizio Veterinario competente della ASL responsabile dello stabilimento di origine che dovrà essere presentata in caso di controlli ufficiali.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- 4. Il certificato di cui al comma 2 non è necessario qualora le carni, preparazioni o i prodotti a base di carne in questione siano trasportati al di fuori del territorio regionale da parte di viaggiatori di navi o aerei, fino ad un massimo di 10 Kilogrammi per passeggero, a condizione che tali prodotti siano adeguatamente confezionati nello stabilimento di origine in confezioni non riutilizzabili dopo l'apertura e che il bollo sanitario di forma ovale sia facilmente identificabile in caso di controlli.
- 5. Il certificato di cui al comma 2 non è necessario qualora le carni, le preparazioni o i prodotti a base di carne in questione siano spediti al di fuori del territorio regionale direttamente al consumatore finale dagli stabilimenti autorizzati di cui all'articolo 16, comma 2 o all'articolo 17, commi 2 e 4, che hanno notificato ai Servizi Veterinari di competenza tale forma speciale di vendita, fino ad un massimo di 10 Kilogrammi per destinatario, a condizione che tali prodotti siano adeguatamente confezionati nello stabilimento di origine in confezioni non riutilizzabili dopo l'apertura e che il bollo sanitario di forma ovale sia facilmente identificabile in caso di controlli. Gli stabilimenti tengono traccia della suddetta attività conservando la documentazione commerciale e compilando il registro di carico e scarico di cui all'Allegato 19.

Articolo 19

Controlli ufficiali negli stabilimenti, nei laboratori e nei porti e negli aeroporti

- 1. Al fine di prevenire che carni suine, preparazioni o prodotti a base di carni suine non conformi ai requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 vengano trasportati o spediti al di fuori del territorio della Sardegna:
- a) i Servizi Veterinari assicurano che negli stabilimenti e laboratori in cui abbia luogo la macellazione di suini, o in cui carni di suino siano sezionate o trasformate sia attuato un programma di controlli ufficiali basato sulla categorizzazione del rischio come previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004 e dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. Dette attività di controllo devono essere adeguatamente documentate in accordo con le disposizioni impartite dal responsabile del Servizio dell'area funzionale di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati del Servizio Veterinario;
- b) nei porti e negli aeroporti si applicano le misure sanitarie previste nei protocolli operativi riportati negli Allegati n. 21 e n. 22;
- c) negli spacci ubicati nelle zone sterili (lato volo) degli aeroporti é consentita la vendita di alimenti di origine suina, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se preparati con carni fresche di suini, preparazioni di carni e prodotti a base di carni suine contrassegnati con bollo ovale;
- d) i Servizi Veterinari provvedono ad apporre nei porti e negli aeroporti della Sardegna, in luoghi visibili al pubblico, apposita informativa sulla normativa che regolamenta la spedizione e il trasporto di carni fresche, preparazioni e prodotti di origine suina al di fuori del territorio della Sardegna.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 20

Controlli ufficiali nei ristoranti, nelle aziende agrituristiche e in occasione delle sagre

- 1. I Servizi Veterinari, in eventuale collaborazione con le altre autorità a ciò preposte, sottopongono a controllo ufficiale i ristoranti e le aziende agrituristiche, con cadenza:
- almeno annuale, in caso di loro localizzazione nella zona bianca della mappa dei rischio di cui all'Allegato n. 2;
- almeno semestrale, in caso di loro localizzazione nella zona rossa della mappa dei rischio di cui all'Allegato n. 2,

per la verifica della conformità delle carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, detenute, trasformate e commercializzate con le norme stabilite in questo prowedimento e con la legislazione sanitaria vigente richiamata in premessa. Nel corso di tali controlli sarà compilata la scheda di cui all'Allegato n. 23.

- 2. Nelle aziende agrituristiche con annesso allevamento di suini, la macellazione degli animali dell'allevamento, ai fini della somministrazione delle carni o dei prodotti presso la struttura, deve awvenire esclusivamente in un mattatoio riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 fatte salve le deroghe previste dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998".
- 3. Al fine di prevenire il commercio illecito di carni suine e di loro prodotti i Servizi Veterinari, in eventuale collaborazione con le altre autorità a ciò preposte, intensificheranno le attività di controllo ufficiale anche sulle altre attività di ristorazione pubblica, mediante interventi preventivi e di costante vigilanza su tutte le sagre paesane e le manifestazioni tradizionali.
- 4. Il CFVA concorre nell'attuazione dei controlli previsti dal presente articolo a carico delle aziende agrituristiche, in conformità agli atti di coordinamento disposti dall'Unità di Progetto.

Articolo 21

Controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine suina

1. Al fine di verificare il rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009, del Regolamento (UE) 142/2011 e della Decisione 709/2014/EU, i Servizi Veterinari pianificano ed intensificano le attività di controllo ufficiale sulla produzione, raccolta, trasporto, deposito, lavorazione, trasformazione dei sottoprodotti di origine suina, fino all'utilizzo o smaltimento di tali sottoprodotti.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 22

Rendicontazione e flusso dati

- 1. In caso di sospetto o conferma di PSA, il Servizio di Sanità Animale dell'Azienda sanitaria competente alimenta il flusso informativo aggiornando nel rispetto delle tempistiche di cui all'art.3 del D.A.I.S. n.54 del 2009 il Sistema di notifica delle Malattie Animali Nazionale (qui di seguito denominato "SIMAN) con le informazioni contenute nell'Allegato 10, che viene inviato all'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, ed inserendo nello stesso sistema i risultati dell'indagine epidemiologica di cui all'allegato 12 entro il termine di 48 ore dalla conferma di PSA.
- 2. L'indagine epidemiologica di cui al comma 1, per le informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul SIMAN il prima possibile, e comunque al massimo entro 15 giorni dall'avvenuto abbattimento dei capi presenti nel focolaio.
- 3. I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono trimestralmente al Responsabile dell'UDP una relazione delle attività svolte contenente i dati relativi a:
- a) macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
- b) macellazioni suine effettuate nei macelli annessi agli agriturismo;
- c) macellazioni suine per autoconsumo familiare;
- d) numero di partite di carni e di prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (Stato o Regione italiana);
- e) numero di controlli effettuati nei ristoranti e negli agriturismi.
- 4. I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono al Responsabile dell'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con cadenza semestrale l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti ai sensi della Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014.
- 5. I Servizi di Sanità Animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche trasmettono trimestralmente al responsabile dell'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria una relazione delle attività svolte per dimostrare l'attuazione dei controlli ufficiali di cui all'art.7.
- 6. I Servizi Veterinari delle tre aree funzionali di cui ai commi precedenti dovranno individuare un Dirigente Veterinario responsabile della trasmissione dei dati di cui agli art 3, 4 e 5.
- 7. L'OEVR trasmetterà con frequenza trimestrale, a tutti i componenti dell'UDP, una relazione sulla situazione epidemiologica complessiva sul territorio regionale che comprenda anche la valutazione delle indagini epidemiologiche effettuate dai Servizi Veterinari a seguito di eventuali focolai.



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 23

Provvedimenti conseguenti a non conformità

- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 517,00 ad un massimo di € 2582,00.
- 2. Ai sensi dell'art. 23 del D. Lg.s n. 54/2004, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.
- 3. Chiunque contrawenga al divieto di cui al punto 1 dell'art. 18 è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- 4. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 della L. 218/1988, chiunque contrawenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 155,00 per ogni capo non abbattuto.
- 5. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'articolo 9 del D.Lvo n. 200/2010. A fronte delle irregolarità rispetto agli obblighi relativi alla identificazione dei suini e corretta registrazione in BDN dei dati anagrafici di cui al presente Prowedimento ed al D. Lgs. n. 200/2010, il Servizio Veterinario competente prescriverà al proprietario o detentore dei suini una serie di misure atte a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. Per le altre difformità di tipo strutturale e gestionale il Servizio Veterinario definisce un congruo periodo di tempo per i necessari adeguamenti. In caso di inosservanza delle prescrizioni owero di recidive, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.
- 6. In caso di inadempienza da parte dell'allevatore delle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario in relazione alla qualifica sanitaria della propria azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
- 7. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Prowedimento si applicano le sanzioni previste da:
- a) art. 6, comma 3 della Legge n. 218/88 che commina una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00, ai contrawentori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Prowedimento del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- b) Decreto Legislativo n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- c) Decreto Legislativo n. 190/2006 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";
- d) Decreto Legislativo n. 186/2012 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera";
- e) Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali".

Art. 24

Disposizioni finali

- 1. L'Unità di Progetto, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, i Sindaci, il Direttore Generale o l'organo competente e i Servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria competente, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'Agenzia Forestas, le Compagnie Barracellari, gli allevatori, i proprietari e i detentori dei suini, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Prowedimento.
- 2. Il presente prowedimento sostituisce integralmente e abroga la determinazione del Responsabile dell'Unità di progetto prot. 10887, n. 2 dell'08.06.2015, e successive modifiche.
- 3. Sono parte integrante del presente Prowedimento gli allegati dal n. 1 al n. 24.
- 4. Il presente Prowedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
- 5. Il presente Prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

Alessandro De Martini



PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Elenco Allegati

- 1. Registro carico e scarico suini
- 2. Mappa del rischio
- 3. Modello Programma di controllo
- 4. Requisiti di biosicurezza delle aziende suine
- 5. Linee guida per prelievi ematici per controlli sierologici
- 6. Scheda di accompagnamento dei campioni
- 7. Lista di riscontro per il controllo ufficiale in allevamento suinicolo
- 8. Schema di attestato di disinfezione automezzi
- 9. Disinfettanti idonei
- 10. Modello di denuncia o sospetto o conferma PSA/PSC
- 11. Prescrizioni sanitarie all'allevatore in caso di sequestro cautelativo
- 12. Schema di indagine epidemiologica
- 13. Schema di Ordinanza di abbattimento e distruzione
- 14. Verbale di disinfezione
- 15. Verbale di stima analitica
- 16. Visite cliniche effettuate in zona protezione e sorveglianza da inviare all'UDP
- 17. Lista di riscontro requisiti per l'ammissibilità all'indennizzo
- 18. Bollatura sanitaria delle carni
- 19. Registro di carico scarico stabilimenti
- 20. Trattamenti delle carni idonei alla inattivazione del virus della PSA
- 21. Piano d'azione riguardante i controlli presso gli aeroporti
- 22. Piano d'azione riguardante i controlli presso i porti
- 23. Schema di tipologia di controllo presso Aziende Agrituristiche e ristoranti
- 24. Modulo di segnalazione di avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato

Prot. Nr. 964 del 29/11/2016 Determinazione N.68

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO DE MARTINI